

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania – Napoli: I Sezione, 18 settembre 1998, n. 2917.

L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale se estingue la pena e ogni altro effetto penale, non estingue l'effetto civile-amministrativo di incapacità alla titolarità della carica pubblica di cui all'art. 15 della L. 55/1990.

Omissis.

La legge n. 16 del 1992, che ha novellato l'art. 15 della legge n. 55 del 1990, ha carattere di norma speciale, in materia di polizia di sicurezza e di prevenzione e contrasto di «gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale». Essa dunque non può che prevalere sulla disposizione generale anteriore del richiamato art. 47 della legge n. 354 del 1975 (come sostituito dall'art. 11 della L. 10 ottobre 1986 n. 663). E il comma 4 *sexies* dell'art. 15 legge n. 55 del 1990 prevede espressamente che «le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano ... se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del Codice penale o dell'art. 15 della L. 3 agosto 1988 n. 327» (riabilitazione dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione). La norma speciale, dunque, si preoccupa di precisare, con menzione analitica e tassativa delle ipotesi, le uniche eccezioni all'operatività della ineleggibilità scaturente dal pregiudizio penale di cui al comma 1 dell'art. 15. La mancata menzione dell'ipotesi estintiva della pena riconnessa all'esito positivo del periodo di prova dell'affidamento al servizio sociale, dimostra l'irrelevanza di tale misura agli effetti dell'applicabilità dell'ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 15 citato.

Deve per altro verso escludersi che le cause di ineleggibilità di cui alla legge n. 55 del 1990 costituiscano «effetti penali» della condanna, poiché per effetti penali in senso proprio si intendono, per prevalente dottrina penalistica e costante giurisprudenza della Cassazione penale, quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo che si svolgono in ambito propriamente penale, nel senso che afferiscono alla pena e alla sua espiazione, o devono e possono concretarsi in misure che trovano applicazione innanzi al giudice penale: tali sono, ad esempio, l'effetto recidivante, il rilievo sull'apprezzamento della pericolosità sociale del soggetto, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale e professionale, l'effetto impeditivo della sospensione condizionale della pena, la possibile incidenza sull'applicabilità del patteggiamento etc. Non sono invece effetti penali – ma effetti civili e amministrativi della condanna - tutti gli altri effetti che rinvengono il loro fenomeno genetico efficiente nel fatto storico oggettivo della condanna, come attribuzione al soggetto a titolo di responsabilità di taluni illeciti, ma che hanno la loro causa finale e la loro giustificazione logico-giuridica in ambito extrapenale, dove l'imputazione ascritta al condannato assume rilievo come indice di idoneità o difetto di requisito soggettivo al compimento di taluni negozi e/o alla titolarità di taluni rapporti. Tali effetti extrapenali della condanna di regola non sono travolti automaticamente dall'estinzione della condanna, o da altre vicende giuridiche che si verificano in ambito penale, ma abbisognano, per essere rimossi, di una valutazione speciale, condotta nella sede propria della materia, sull'effetto riabilitante riconnesso alla vicenda estintiva della condanna.

In questo contesto, la causa di ineleggibilità di che trattasi si configura come effetto civile e amministrativo della condanna, in quanto incapacità speciale alla titolarità (o all'esercizio) di un diritto politico di elettorato passivo e conseguente inidoneità soggettiva al conseguimento dei *munera* pubblici cui le elezioni si riferiscono; tali effetti extrapenali della condanna hanno la loro propria *sedes materiae* nelle leggi speciali che li prevedono e li disciplinano, e le cause estintive della condanna o riabilitative dopo la condanna, intervenute in ambito penale, in tanto potranno esplicare effetti favorevoli in ambito amministrativo in quanto la legge propria della fattispecie vi consenta con espressa e tassativa previsione in tal senso.

Nel caso dell'ineleggibilità ex art. 15 legge n. 55 del 1990, la legge speciale della materia (comma 4 *sexies* del medesimo art. 15 citato) riconosce alla sola riabilitazione ex art. 178 Cod. pen. e a quella relativa alle misure di prevenzione ex art. 15 legge n. 327 del 1988 l'effetto di superare e annullare anche l'effetto civile-amministrativo di incapacità elettorale e alla titolarità della carica pubblica.

Dalla disamina testé svolta deriva la conseguenza che la dizione dell'art. 47 ultimo comma della legge n. 354 del 1975, per cui «l'esito positivo (dell'affidamento in prova al servizio sociale) estingue la pena e ogni altro effetto penale» non è idonea a provocare l'estinzione dell'effetto extrapenale dell'ineleggibilità ex art. 15 legge n. 55 del 1990.

Siffatta interpretazione è peraltro immune - ad avviso del Collegio – dal sospetto di incostituzionalità ipotizzato da parte ricorrente, poiché la limitazione dell'esclusione della ineleggibilità alle sole due ipotesi di riabilitazione in senso proprio menzionate nel comma 4 *sexies* dell'art. 15 legge n. 55 del 1990 non è illogica o irrazionale, e

introduce una diversificazione congrua rispetto all'obiettiva diversità delle cause estintive poste a raffronto, poiché il meccanismo di cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975 si pone su di un piano ed esplica finalità oggettivamente diversi dal procedimento ordinario di riabilitazione di cui al Codice penale.
Omissis.